



SENTENZA 4981/18
REDAZIONE
PUBBLICAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza

composta dai magistrati:

Dott. Giovanna Guarino
Dott. Stefania Basso
Dott. Gabriella Gentile

Presidente
Consigliere rel.
Consigliere

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del
21.09.2018 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3166/12 R. G. sezione lavoro, vertente

TRA

F. G. rappresentato e difeso dall'avv. Nello Silvestri con
il quale elettivamente domicilia in Napoli al Centro Direzionale is. A/7

Appellante

E

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – I.N.P.S., in persona
del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procure generali
notarili alle liti, dall'Avv. Gianluca Tellone con il quale elettivamente domicilia in
Napoli alla via De Gasperi n. 55

Appellato

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato presso questa Corte in data 19.04.2012, F. G. ha
proposto appello avverso la sentenza del giudice del lavoro di Napoli n. 26518/11 del
19/20.10.2011 con la quale era stata rigettata la sua domanda volta ad ottenere il
riconoscimento del proprio diritto all'accredito del bonus contributivo previsto dal
comma 7 dell'art. 13 L. 257/92, avendo ritenuto il Tribunale adito maturata la

decadenza di cui all'art. 47 comma 5 del D.L. 269/2003.

L'appellante, proponendo l'impugnazione nei confronti dell'INPS, ha sostenuto l'erroneità della decisione posto che il regime decadenziale previsto dall'art. 47 sopracitato non è applicabile alla fattispecie in esame.

Instauratosi il contraddittorio, si è costituito l'INPS che ha concluso per il rigetto del gravame.

All'esito dell'udienza odierna, la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel merito, l'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

Va preliminarmente delimitato l'oggetto della presente controversia.

Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, l'istante ha chiesto il riconoscimento del beneficio contributivo di cui all'art. 13 comma 7 della L. n. 257/1992 e non quello di cui al comma 8.

Tale disposizione, infatti, prevede: *"Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,5".*

Dunque, proprio in considerazione della prestazione richiesta, va valutata l'applicabilità del regime decadenziale previsto dall'art. 47 comma 5 del D.L. 269/2003, pacificamente applicabile alla diversa fattispecie di cui all'art. 13 sopra richiamato comma 8.

Ebbene, ritiene la Corte che tale regime decadenziale non sia applicabile alla fattispecie concreta oggetto della controversia in esame.

Ed invero, l'art. 47 D.L. 269/2003 statuisce espressamente nei seguenti termini: *"1.A decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'art. 13 comma 8 della legge 27 marzo 1992 n. 257, è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime.*



(omissis)

5. I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1, compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione dall'INAIL prima del 1° ottobre 2003, devono presentare domanda alla Sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici”.

Il tenore letterale della disposizione testè riportata è chiaro: in effetti, il legislatore ha evidentemente voluto delimitare le ipotesi sottoposte al regime decadenziale richiamando esplicitamente soltanto il caso dei lavoratori che “*siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni*” e per i quali “*l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,25*” (art. 13 comma 8 L. cit.).

La previsione di un termine di decadenza specifico – correlato all'esigenza di contemperare l'interesse pubblico di tutela della certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici (v. da ultimo Cass. sent. n. 21039/18 conf. a Cass. S.U. sent. n. 12718/09) con quello del singolo di godere del beneficio contributivo connesso alla esposizione al rischio amianto – induce a ritenere che il richiamo letterale ad una delle ipotesi previste dal richiamato art. 13 sia insuscettibile di interpretazione analogica ed estensiva anche alle altre ipotesi pur disciplinate dal medesimo articolo, ma in commi differenti.

Per altro non può non concordarsi con la prospettazione di parte appellante che ha correttamente evidenziato che il legislatore ha voluto garantire una tutela maggiore a chi il danno lo abbia già effettivamente subito (con il manifestarsi della malattia asbesto – correlata) rispetto a chi sia solo esposto al rischio e per il quale il danno (malattia) sia solo un'eventualità. Ciò che appare ancor più evidente se si considera che il coefficiente di cui al comma 8 è stato ridotto da 1,5 a 1,25, mentre quello di cui al comma 7 è rimasto invariato (v. in proposito anche Cass. sent. n. 17799/2015).

Tanto premesso, va rilevato che nel caso in esame il ricorrente aveva presentato all'I.N.A.I.L. istanza per il riconoscimento della malattia professionale correlata



all'esposizione all'amianto in data 19.12.2006 e – a fronte del mancato riconoscimento in sede amministrativa – aveva proposto ricorso al Tribunale di Napoli. Con sentenza n. 3099/2011, il giudice adito riconosceva la sussistenza del nesso di causalità tra la patologia lamentata e la lavorazione cui lo stesso era addetto sia sulla base delle argomentazioni tecnico-giuridiche prospettate dal C.T.U. nominato nel procedimento, sia sulla base della sentenza n. 2310/2008 resa dalla Corte d'Appello di Napoli, che aveva accertato l'esposizione qualificata del ricorrente all'amianto (per un periodo inferiore al decennio) in relazione alle mansioni svolte (tecnico di officina presso l'Officina Ferroviaria della Sepsa).

Orbene, proprio in virtù di tale decisum, il ricorrente chiedeva all'I.N.P.S., con istanza del 15.03.2011, il riconoscimento del beneficio di cui all'art. 13 comma 7 sopra richiamato per il periodo dal 5.9.83 al 31.10.92.

Ebbene, considerato che la sentenza n. 3099/11 sopra richiamata è passata in giudicato e, dunque, deve ritenersi ormai definitivamente acclarata la insorgenza della patologia asbesto correlata, ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 comma 7 per il riconoscimento del beneficio richiesto.

La sentenza impugnata va, di conseguenza, riformata con accoglimento della domanda dell'assicurato nei limiti di cui sopra.

Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte così decide: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie la domanda di F. G. e, accertata la sua esposizione al rischio amianto per il periodo dal 5.9.83 al 31.10.92, condanna l'I.N.P.S. a riconoscere al ricorrente i benefici di cui all'art. 13, comma 7°, L. n.257/1992; condanna l'I.N.P.S. al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano in € 1300,00 per il primo grado ed in € 1700,00 per il secondo grado oltre IVA, CPA e spese generali come per legge con attribuzione all'avv. Nello Silvestri.

Napoli 21.09.2018

Il Consigliere est

Dott. Stefania Basso

Il Presidente

Dott. Giovanna Guarino

